



ASSEMBLEE SOCI E BILANCIO 2019 AL TEMPO DEL COVID-19

1. Introduzione

I mesi di marzo e aprile rappresentano il periodo dell'anno in cui si concentrano le riunioni dei **consigli di amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio e le successive convocazioni delle relative assemblee soci da tenersi, generalmente, nel mese successivo**. Ai sensi dell'art. 2364 c.c., la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve intervenire entro il termine stabilito dallo statuto e, in ogni caso, **non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale di riferimento**. Il suddetto termine di 120 giorni può, in ogni caso, essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni, in presenza di almeno una delle seguenti circostanze: (i) l'obbligo per la società di redigere il **bilancio consolidato**; (ii) l'esistenza di **particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società**. La dottrina sembra concorde nel far rientrare, in quest'ultimo ambito, anche la **causa di forza maggiore**, ossia una situazione straordinaria e non prevedibile *ex ante*; di conseguenza, sembrerebbero sussistere valide argomentazioni per **includere all'interno del perimetro della causa di forza maggiore anche l'attuale situazione di pandemia da COVID-19**.

Il dilagare del virus COVID-19 non sembra consentire il regolare svolgimento delle assemblee dei soci, quanto meno nel breve termine, e ha portato all'adozione di una serie di misure da parte del Consiglio dei Ministri che, come si avrà modo di esaminare qui di seguito, integrano in vario modo quanto previsto in circostanze "ordinarie" dalla normativa applicabile come sopra brevemente ricordata.

2. Svolgimento delle assemblee delle società

La partecipazione fisica alle assemblee delle società potrebbe risultare compromessa proprio alla luce **dell'attuale limitazione agli spostamenti personali**. In tal senso, infatti, **l'art. 1, lettera a, del DPCM dell' 8 marzo 2020 (come confermato dal DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020) vieta ogni spostamento di persone fisiche "salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"**. Tuttavia, tra le deroghe elencate, non sembra potersi ricomprendere la partecipazione all'assemblea delle società.

2.1. Partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione

Una prima possibile soluzione consiste nell'utilizzo di modalità tecniche che consentano la **partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione**. Tale modalità, tuttavia, costituiva una facoltà discrezionale per le società per azioni, da introdurre con l'adozione di una clausola statutaria.

In data 11 marzo 2020, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha approvato la **Massima n. 187/2020** la quale prevede che **l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (ove consentito dallo statuto o comunque ammesso dalla vigente normativa) possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione**.

Secondo tale orientamento del consiglio notarile milanese, **le eventuali clausole statutarie che prevedano, a loro volta, la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione - ritenendosi meramente funzionali alla formazione del verbale - non impediscono lo svolgimento della riunione con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, essendo ben possibile redigere il verbale successivamente**. Tale orientamento sembra, quindi, sancire la legittimità delle assemblee tenutesi con la totalità dei partecipanti, incluso il presidente, collegati in



video/teleconferenza, confermando, quindi, la possibilità che, anche in deroga ad eventuali disposizioni statutarie, il presidente e il segretario, si trovino in luoghi diversi durante lo svolgimento della riunione.

2.2. Le novità introdotte dal decreto legge c.d. "cura-Italia"

In data 17 marzo 2020, è stato approvato il decreto legge c.d. "cura-Italia", attraverso il quale sono state introdotte le seguenti disposizioni, applicabili alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero **entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale** (relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia di COVID-19):

(i) la possibilità, per **tutte le società**, di **ricorrere al maggior termine di 180 giorni indipendentemente dalle previsioni dell'art. 2364 e 2478-bis c.c.** (e, pertanto, anche in assenza di apposita previsione statutaria e del ricorrere delle circostanze sopra menzionate);

(ii) la possibilità per le tutte le società per azioni, **in accomandita per azioni**, a **responsabilità limitata** e **cooperative**, di poter prevedere nell'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, il **ricorso al voto elettronico o per corrispondenza e allo svolgimento e intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla presenza di un'espressa previsione statutaria**, purché tali mezzi siano in grado di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, art. 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6 c.c. Viene stabilito, inoltre, come **non si renda necessario che il presidente e il segretario verbalizzante/notaio si trovino nello stesso luogo, anche ove tale circostanza sia prevista espressamente nello statuto della società**;

(iii) la possibilità, per le **società a responsabilità limitata**, di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in assemblea mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

In riferimento agli eventi e i provvedimenti connessi alla pandemia di COVID-19, essi dovrebbero costituire infatti, per la maggior parte delle società, **eventi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale di riferimento** (di norma, il 31 dicembre 2019).

Alla luce di tali principi, l'emergenza sanitaria in corso e le relative conseguenze finanziarie dovrebbero considerarsi come rientranti tra gli **eventi indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio**, le quali non comportano per la società l'obbligo di provvedere a rettifica degli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere tali fatti, in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

Costituirà, in ogni caso, obbligo di ciascuna società (a cui si applica la disciplina di cui all'articolo 2423 e ss. del c.c.) riferire all'interno della **nota integrativa al bilancio** "*la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*", ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 22- quater c.c.

Per quanto concerne, invece, la **relazione sulla gestione**, ai sensi dell'art. 2428, comma 1 c.c., essa deve ricomprendere, inter alia, "**una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**", potendosi ragionevolmente ritenere come rientranti in questa categoria anche **gli effetti sul business societario e sui dati finanziari derivanti dalla pandemia di COVID-19**.

Non sembra, invece, potersi identificare un obbligo per le società che avessero già approvato il progetto di bilancio di riapprovarlo allo scopo di apportare eventuali modifiche legate alla situazione contingente.



2.3. Riunioni degli altri organi sociali

Il decreto "Cura Italia", come anticipato nei paragrafi che precedono, ha previsto la possibilità di ricorrere al voto elettronico o per corrispondenza e allo svolgimento e intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla presenza di un'espressa previsione statutaria, nonché la possibilità di derogare alla necessaria presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario o del notaio. Tali previsioni non sono state, però, espressamente estese anche alle riunioni degli **altri organi sociali**. Si ritiene tuttavia che, tenuto conto della finalità ultima delle norme richiamate di consentire lo svolgimento delle riunioni evitando assembramenti di persone attraverso il ricorso a strumenti che consentano la partecipazione a distanza, le suddette previsioni possano trovare applicazione anche con riferimento alle riunioni degli altri organi sociali.

2.5. Artt. 35 e 73 del D.L. "Cura Italia"

Il decreto "Cura Italia" è intervenuto anche in materia di **Terzo Settore**. Va fin da ora precisato che, nel momento in cui scriviamo, il decreto si trova in fase di **conversione** in Parlamento e, pertanto, le previsioni ivi contenute potrebbero essere soggette a modifiche.

Limitando la nostra analisi all'ambito coperto dalla presente NL, riteniamo degne di nota le previsioni contenute negli **articoli 35** (rubricato "Disposizioni in materia di terzo settore") e **73** (rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali") del D.L. in oggetto.

Ai sensi del comma primo dell'art. 35,1 è prevista una **proroga**, fino al **31 ottobre 2020**, per l'**adeguamento** (con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria) degli **statuti di organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) ed Onlus** (che siano state costituite **prima del 3 agosto 2017**) alle disposizioni inderogabili di cui al D. Lgs. n. 117/2017 (*Codice del Terzo Settore*) o per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Il comma secondo² estende poi la stessa proroga anche alle **imprese sociali** con riferimento all'adeguamento dei propri statuti alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 112/2017, relativo proprio alla disciplina in materia di impresa sociale.

Nulla è specificamente previsto con riferimento agli **altri Enti del Terzo Settore**. Tuttavia, considerando la ratio sottesa alla norma e le restrizioni attualmente ancora in vigore sul territorio nazionale, si può ragionevolmente ipotizzare che le stesse previsioni si possano analogamente estendere anche a queste altre fattispecie.

Inoltre, il comma terzo³ dell'art. 35 del DL Cura Italia prevede che le **ODV**, le **APS** e le **Onlus**, che siano iscritte negli appositi registri e per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci

¹ Il cui testo recita «All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020».

² Il cui testo recita «All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020».

³ Il cui testo recita «Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla



ricada all'interno del periodo emergenziale (tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020), possano **approvare i propri bilanci** entro il **31 ottobre 2020**, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Per quanto concerne invece la **possibilità di svolgimento di riunioni in videoconferenza**, si riscontra favorevolmente il disposto dell'**art. 73** del DL Cura Italia,⁴ ai sensi del quale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), le associazioni private, anche non riconosciute, e le fondazioni, **che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza**, possono **comunque riunirsi secondo tali modalità**. Ai fini della regolarità di tali riunioni in videoconferenza, l'art. 73 pone quali **condizioni** che ciò avvenga nel rispetto di criteri di **trasparenza e tracciabilità** previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i **partecipanti** nonché adeguata **pubblicità** delle sedute, "ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto».

4 Il cui testo recita «Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente».

Newsletter

APRILE 2020



Covid-19
Task Force

Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni: marketing@legance.it



LO STUDIO

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 270 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Corporate Finance; Banking & Finance; Energy, Project & Infrastructure; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulations; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; UE, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Real Estate; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Telecomunicazioni, Media e Nuove Tecnologie); Diritto Ambientale; Diritto delle Assicurazioni; Diritto Alimentare; Data Protection; Diritto Penale d'Impresa. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

DISCLAIMERLa presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Questa versione della Newsletter è stata predisposta specificamente per Pro Bono Italia riadattando la Newsletter "Assemblee Soci e Bilancio 2019" (disponibile al seguente link <https://www.legance.it/assemblee-soci-e-bilancio-2019-al-tempo-del-covid-19/>), tenendo conto delle finalità specifiche di Pro Bono Italia.

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a **Legance - Avvocati Associati**, al n. +39 06 93 18 27 403.

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermay House 10-15 Queen Street - EC4N 1TX, oppure all'indirizzo legance.it. Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano.